

Codice DB1118

D.D. 30 settembre 2014, n. 825

**Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 10, comma 1 lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve destinate alla produzione di vini a D.O. Vendemmia 2014.**

I disciplinari di produzione dei vini a Denominazione d'Origine (D.O.), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al di sotto della quale queste non possono più essere considerate idonee alla produzione del vino tutelato dalla D.O.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10, comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O. un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai relativi disciplinari di produzione.

L'andamento climatico caratterizzante la stagione 2014 – come dimostrato da una relazione del Settore Fitosanitario regionale che analizza l'andamento agrometeorologico per il periodo gennaio-agosto 2014, agli atti del Settore - non consente un processo di maturazione ottimale e, quindi, il raggiungimento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve stabilito dai disciplinari.

La Vignaioli Piemontesi con nota prot n. 357 del 16 settembre 2014 (ns. prot. 15647/DB11.18 del 18 settembre 2014) ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i seguenti vini:

D.O.C. Pinerolese

Il Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte con nota del 22 settembre 2014 (ns. prot. 15836/DB11.18 del 23 settembre 2014) ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i seguenti vini:

D.O.C.G. Gattinara

D.O.C.G. Ghemme

D.O.C. Boca

D.O.C. Bramaterra

D.O.C. Colline Novaresi

D.O.C. Coste della Sesia

D.O.C. Fara

D.O.C. Lessona

D.O.C. Sizzano

D.O.C. Valli Ossolane

Alla luce dei dati di maturazione delle uve fornite dal Consorzio e della loro interpretazione, nonché dei dati agro-meteo-climatici e della relazione citata del Settore Fitosanitario Regionale, si ritiene motivata la richiesta di abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini a D.O. nella misura di mezzo grado (0,5% vol.), massimo consentito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Colture Agrarie.

In considerazione di quanto premesso

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;  
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

#### *determina*

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini e per le motivazioni riportate in premessa, per la vendemmia 2014, di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quello stabilito dal disciplinare dei seguenti vini a D.O in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale:

D.O.C.G. Gattinara  
D.O.C.G. Ghemme  
D.O.C. Boca  
D.O.C. Bramaterra  
D.O.C. Colline Novaresi  
D.O.C. Coste della Sesia  
D.O.C. Fara  
D.O.C. Lessona  
D.O.C. Sizzano  
D.O.C. Valli Ossolane  
D.O.C. Pinerolese

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente  
Gualtiero Freiburger